

IN BREVE n. 018-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Tito Livio nel bimillenario della scomparsa

Data di emissione il 2 maggio 2017

Tiratura seicentomila francobolli

Vignetta riproduce, in primo piano a sinistra, un busto di Tito Livio realizzato da Lorenzo Larese Moretti, custodito nel Palazzo Loredan di Venezia, sede dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, e, sullo sfondo, il plastico del Foro di Augusto, realizzato da Italo Gismondi ed esposto nel complesso archeologico dei Mercati di Traiano di Roma. Completano il francobollo la leggenda "BIMILLENARIO DI TITO LIVIO" e le date "59 A.C. - 17 D.C.", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".



DA SNAMI EMILIA-ROMAGNA - INCOMPATIBILITA' DI CHI SENZA BORSA DI STUDIO FREQUENTA CORSI MMG

Tar Liguria Sentenza n. 236/17 - Corso di formazione specifica in medicina generale - Incompatibilità medici ammessi in soprannumero - Non è incompatibile la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale da parte di soggetti ammessi in soprannumero e senza borsa di studio e lo svolgimento di incarichi di attività specialistica ambulatoriale interna.

FATTO E DIRITTO: Walter P. propone ricorso contro il Ministero della salute e l'Asl 3 Genovese per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento dell'ASL n. 3 27/05/2016 avente ad oggetto verifica incompatibilità medici ammessi in soprannumero. Il ricorso è rivolto avverso una nota dell'ASL n. 3 e un presupposto parere del Ministero della salute che hanno ritenuto l'incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale da parte di soggetti ammessi in soprannumero e senza borsa di studio e lo svolgimento di incarichi di attività specialistica ambulatoriale interna. L'ASL n. 3 Genovese ha, sulla base del parere del Ministero della salute, escluso la possibilità per i medici ammessi in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di ricoprire incarichi nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale. In particolare il Ministero, sulla base della previsione di cui all'art. 25 dell'ACN, ha rilevato l'incompatibilità tra la frequenza al corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale. Il ricorso è fondato. L'art. 25 dell'ACN alla lett. k) prevede una ipotesi di incompatibilità nel caso in cui il professionista "sia iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale o corsi di specializzazione di cui al d.lgs. 17 agosto 1999 n.368 e successive modifiche ed integrazioni".

Sulla base di tale previsione che, nella sua absolutezza, non distingue tra i medici ammessi alla frequenza del corso che usufruiscono di borsa di studio e quelli ammessi in soprannumero che di tale beneficio non godono, il Ministero ha affermato l'incompatibilità tra la frequenza del corso e gli incarichi di specialistica ambulatoriale. La tesi sostenuta dal Ministero non persuade. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi".

Il tenore della norma è chiaro nello stabilire una generale compatibilità tra la frequenza del corso in soprannumero e lo svolgimento di attività libero professionale. La previsione della compatibilità è riferita, infatti, non già alla attività professionale per sé considerata ma alla possibilità di conflitto tra lo svolgimento dell'attività professionale e gli obblighi formativi che la partecipazione al corso di formazione comporta. In questo senso, pertanto, l'incompatibilità dovrà essere sempre vagliata caso per caso in ragione delle diverse modalità di svolgimento del corso e dell'attività libero professionale onde non è possibile stabilire a priori una rigida incompatibilità tra il corso e l'attività libero professionale. Chiarito il dettato della norma occorre rilevare come la previsione di cui all'ACN 17 dicembre 2015, ove interpretata nel senso di riferirsi indistintamente a tutti i partecipanti ai corsi di formazione specifica in medicina generale e non esclusivamente ai corsisti titolari di borsa di studio confligge con il disposto della norma trascritta, in quanto istituisce una ipotesi di incompatibilità generale e astratta. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha accolto il ricorso e annullato la nota dell'ASL n. 3 27/05/2016).

IN ALLEGATO A PARTE - TAR LIGURIA Sent. 36 pubbl.22.03.2017 (documento 078)

BUCA STRADALE e RESPONSABILITA' DEL COMUNE

La mancata segnalazione di una buca stradale è condotta negligente del Comune cui compete la manutenzione delle strade cittadine e, pertanto, per un eventuale infortunio del cittadino il Comune deve risarcire i danni subiti.

Tribunale di Salerno sezione II civile - sentenza 576 del 3 febbraio 2017

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

L'indennità di accompagnamento (legge 11 febbraio 1980, n.18) è una prestazione di assistenziale alla quale hanno diritto gli invalidi civili, residenti in Italia, totalmente inabili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua.

Destinatari

Tutti i cittadini italiani o Ue residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno Ce, con riconoscimento di una invalidità civile totale e permanente del 100% accompagnata

- da impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero
- da impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua.

Importo

L'assegno (per l'anno 2017 pari a 515,43 euro), spetta;

- per 12 mensilità,
- è esente da Irpef,
- non concorre alla determinazione del requisito reddituale previsto per l'attribuzione di altre prestazioni sociali o assistenziali erogate dallo Stato
- viene erogata a prescindere dal requisito reddituale personale, coniugale o familiare dell'avente diritto.

Domanda

I requisiti vengono accertati da una Commissione operante presso ogni Asl, con facoltà di verifica da parte dell'Inps.

In base all'articolo 25, co. 6-bis del dl 90/2014 dispone che il verbale resta valido fin quando non viene rivisto e questo per evitare un vuoto economico.

6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

In particolare

Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che sono ricoverati gratuitamente in istituto di degenza, o per fini riabilitativi.

Il «*day hospital*» non è considerato ricovero è pertanto non influisce sulla spettanza dell'indennità di accompagnamento.

Entro il 31 marzo di ogni anno va presentata una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante un eventuale ricovero in istituto di degenza specificando se la retta a carico dello Stato o dell'invalido.

L'indennità non è cumulabile con analoghi trattamenti di accompagnamento concessi per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

INPS - MODALITA' RILASCIO CU 2017

Colla circolare n.76 del 27 aprile 2017 l'INPS illustra le modalità di rilascio delle Certificazione Unica (CU) 2017 e i diversi canali di acquisizione a disposizione dei cittadini.

Ricordiamo che in alternativa al canale telematico, la CU può essere ottenuta anche presso le strutture territoriali Inps all'apposito sportello per il rilascio cartaceo.

Per i soggetti con oggettive situazioni di difficoltà l'Istituto provvede all'invio della certificazione su espressa richiesta dell'interessato avanzata attraverso il Contact Center multicanale direttamente al domicilio del titolare.

I pensionati residenti all'estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039-06.59058000 oppure 0039-06.59053132, con orario 8-19 (ora italiana).

La Certificazione Unica può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare mediante delega con la quale si autorizza esplicitamente l'INPS al rilascio della certificazione richiesta, con copia del documento di riconoscimento dell'interessato e del delegato.

In caso di decesso dagli eredi con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, con la quale attesta la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 76 del 27.04.2017 (documento 079)

BONUS MAMMA DOMANI

Legge 232 - articolo 1 comma 353

A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Dal 4 maggio al via le domande per il «Bonus mamma domani»: tutte le donne che hanno partorito nel 2017 o che sono in dolce attesa potranno richiedere all'Istituto di previdenza di usufruire del «Bonus mamma domani», il «premio alla natalità» di 800 euro previsto, anche in caso di adozione o di affidamento di un minore, dalla legge di Bilancio 2017. Viene erogato in un'unica soluzione per ogni evento e non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Attenzione, questo premio di 800 euro non va confuso con il bonus bebè, in quanto si tratta di un nuovo aiuto alla famiglia introdotto solo nel 2017 e a differenza del bonus bebè, il «Bonus mamma domani 2017» di 800 euro, viene erogato a richiesta del genitore in un'unica soluzione e senza tener conto dei limiti di reddito ISEE imposti, invece, per il bonus bebè.

La domanda va presentata solo telematicamente mediante uno dei seguenti canali attivi:

- **WEB**, dall'area riservata del cittadino tramite PIN dispositivo www.inps.it > Servizi online > servizi per il cittadino > autenticazione con il PIN dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del reddito > premio alla nascita;
- **Contact Center Integrato**, al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa o al numero 06 164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;
- **Patronato**, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Nella circolare INPS n.78/2017 sono elencati i documenti necessari; in particolare, va specificato l'evento per il quale si richiede il beneficio:

- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell'8° mese di gravidanza);
- nascita (anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza);

- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 78 del 28.04.2017 (documento 080)

CASSAZIONE - BOCCIATE LE POLIZZE «CLAIM'S MADE»

Cassazione: la clausola «claim's made» in Sanità " è un patto atipico immeritevole di tutela in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore, e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione".

Con la clausola «claim's made» l'assicurato non sarebbe tutelato se la richiesta di danni, per un sinistro avvenuto nel periodo di vigenza della polizza, arriva dopo la scadenza della stessa.

Corte di Cassazione sezione III civile - sentenza numero 10506 depositata il 28 aprile 2017

IN ALLEGATO A PARTE - CASS. Sent. n. 10506 dep. il 28.04.2017 (documento 081)

PENSIONI, PER OSPEDALIERI SSN TFR DIFFERITO IN CASO DI CUMULO MA ANCHE DI APE

da DoctorNews anno XV n.94 del 3 maggio 2017 a cura di Mauro Miserendino

Avviso a chi ha intenzione di chiedere la pensione anticipata Ape sociale o volontaria o il cumulo gratuito di spezzoni contributivi maturati presso diversi enti previdenziali: se è un pubblico dipendente rischia di aspettare anni per la liquidazione e di vivere da precario [\[continua...\]](#)

Leggi in

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/pensioni-per-ospedalieri-ssn-tfr-differito-in-caso-di-cumulo-ma-anche-di-ape/?xrtid=RTXXARTPRRTRYLXYCTATSV>

APPELLO DEL PRESIDENTE FEDER.S.P.eV. NO A TAGLI A PENSIONI E

SANITÀ da «Libero» del 30 aprile 2017 a cura di Nicola Simonetti

Appello del presidente FEDER.S.P.eV. No a tagli a pensioni e sanità !!! «Basta, così non va. I tagli alle pensioni, alla sanità uccidono lo stato sociale. Attraversiamo un periodo di trasformazione epocale, un cambiamento che non è solo frutto della crisi ormai decennale ma che investe tutte le componenti della nostra vita quotidiana dalla politica al welfare, dal fisco all'etica ed alla religione. Sicuramente nulla sarà più come prima, tutti dobbiamo prenderne atto e misurarci con questa nuova situazione». Lo ha detto il presidente professor Michele Poerio in occasione del 54° congresso delle FEDER.S.P.eV., la federazione che riunisce medici, farmacisti, veterinari pensionati e loro superstiti. Per la FEDER.S.P.eV. introdurre in Italia un 'contributo solidaristico da parte di chi gode delle pensioni più generose' alimenterebbe soltanto una 'cultura assistenziale' del welfare che nulla ha a che vedere con l'etica. Senza considerare che nonni e padri pensionati rappresentano attualmente uno dei più importanti ammortizzatori sociali, se non il più importante, per figli e nipoti disoccupati o sottoccupati, stimato dal Censis in oltre 6 miliardi annui. Si dimentica, infatti, che il

bilancio strettamente previdenziale dell'INPS è in pareggio (in attivo se si escludono le integrazioni al minimo) e che se le condizioni economiche del Paese richiedono ancora 'tasse straordinarie' esse devono essere applicate, a parità di reddito, a tutti gli italiani, pensionati e lavoratori attivi, come, peraltro, stabilito da una sentenza della Consulta.

TAGLIO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DAGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI di Franco Abruzzo

Importante ordinanza della Cassazione civile (n. 7568 del 23/03/2017): dichiarata l'illegittimità del prelievo sul trattamento pensionistico, operato per via amministrativa dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali. Un monito per l'Inpgi: il Ministero del lavoro dovrebbe ora riesaminare in autotutela e conseguentemente procedere all'annullamento d'ufficio del contributo straordinario sugli assegni dei giornalisti imposto con la nota 36/1945 del 20/2/2017 (che ha recepito la delibera Inpgi 63/2016).

Lo Stato di diritto nell'Italia unita. Legge 2248/1865-Tabella E/Articolo 4: *"L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso"*.

Testo in

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23231>

INPS - MALATTIA e CERTIFICATI

Con circolare n.79 del 2 maggio 2017 l'INPS fornisce una serie di informazioni relativamente agli obblighi, per il lavoratore ed il datore di lavoro, in caso di riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia.

Nel caso di una guarigione anticipata, il lavoratore è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

Se non rettifica il certificato di prognosi il lavoratore andrà incontro alla sanzione amministrativa prevista per coloro risultano assenti in occasione delle visite fiscali.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.79 del 2.05.2017 (documento 082)

AGENZIA DELLE ENTRATE - ESONERO DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

Domanda

Qual è il limite di valore dell'attivo ereditario in relazione al quale non sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione?

Risponde G. Napolitano

L'obbligo di presentare la dichiarazione di successione è escluso nell'ipotesi in cui l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100mila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare (articolo 28, comma 7, Dlgs 346/1990, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera a, numero 2, Dlgs 175/2014).

€ PENSIONE Mensile LORDA 2011	€ PENSIONE Mensile NETTA 2011	quanto DOVUTO per effetto Sentenza 70/2015	quanto PAGATO agosto "Credito" Sentenza 70/2015"	Quanti € RICEVUTI IN MENO tra DOVUTO PAGATO	% RICEVUTO IN MENO tra DOVUTO PAGATO	€ PENSIONE Mensile LORDA DOVUTA 2016	€ PENSIONE Mensile LORDA IN MENO 2016
1.500,00	1.141,15	3.124,24	658,5	-2.465,78	-78,90%	1.587,72	-87,72
1.600,00	1.214,15	3.312,68	702,4	-2.610,32	-78,80%	1.693,01	-93,01
1.700,00	1.300,65	3.501,12	746,3	-2.754,86	-78,70%	1.798,30	-98,30
1.800,00	1.373,65	3.689,57	790,2	-2.899,41	-78,60%	1.903,59	-103,59
1.900,00	1.446,65	3.789,04	565,4	-3.223,65	-85,10%	2.001,19	-101,19
1.950,00	1.483,15	3.890,17	427,2	-3.462,99	-89,00%		
2.000,00	1.519,65	4.061,98	437,9	-3.624,09	-89,20%	2.113,74	-113,74
2.100,00	1.592,65	4.250,21	459,8	-3.790,43	-89,20%		
2.200,00	1.660,15	4.438,45	481,7	-3.956,77	-89,20%	2.324,28	-124,28
2.300,00	1.722,15	4.626,68	503,6	-4.123,11	-89,10%		
2.400,00	1.784,15	4.667,68	262,5	-4.405,20	-94,40%		
2.500,00	1.846,15	4.946,44	273,3	-4.673,10	-94,50%	2.637,93	-137,93
2.600,00	1.908,15	5.102,81	284,3	-4.818,54	-94,40%	2.742,29	-142,29
2.700,00	1.970,15	5.259,18	295,2	-4.963,97	-94,40%		0,00
2.800,00	2.032,15	5.415,54	306,1	-5.109,40	-94,40%	2.951,01	-151,01
2.900,00	2.094,15	5.286,28	0	-5.286,28	-100,00%		
3.000,00	2.156,15	5.713,47	0	-5.713,47	-100,00%	3.158,85	-158,85
3.100,00	2.218,15	5.869,43	0	-5.869,43	-100,00%		
3.200,00	2.280,15	6.025,39	0	-6.025,39	-100,00%	3.367,52	-167,52

SE LA PEREQUAZIONE È UN DIRITTO (SENTENZA N° 70, 2016) IL SUO BLOCCO È ANCHE SUBDOLO PERCHÉ NON INTERESSA SOLO LE ANNALITÀ 2012-2013, MA SI TRASCINA IN MODO STRUTTURALE PER TUTTI GLI ANNI SUCCESSIVI.

COME SI VEDE DALLA TABELLA È UN FURTO PESANTE DA AGGIUNGERE AL MECCANISMO ISTAT CHE GIÀ CI HA FATTO PERDERE NEGLI ULTIMI 10 ANNI IL 40% DEL VALORE DELLA PENSIONE!

da «Le lotte dei Pensionati» anno XV n.4 - aprile 2017



ASPETTANDO LA DECISIONE DELLA CONSULTA....

Con riferimento al ricorso alla Corte dei Conti della Lombardia per il riconoscimento del diritto alla perequazione integrale sul trattamento pensionistico in godimento riferito agli anni 2012-2016 il giudice unico delle pensioni della Corte di Conti sede giurisdizionale della Regione Lombardia nella pubblica udienza del giorno 19 aprile 2017 con la sentenza n.59/2017 così si è pronunciato:

«sospensione per i ricorrenti in epigrafe del giudizio relativo al ricorso n.28714, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale di cui al combinato disposto dei commi 25, 25bis e 25ter dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214) come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2015 n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015 n.109) e del combinato disposto del DL 65 cit. e dell'art.1, comma 48, legge 23dicembre 2013 n.147 ed assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale sulle predette questioni».

Quanto sopra, secondo il giudice, per "economia processuale" ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 174/2016.

La seduta della Consulta non è ancora stata calendarizzata ... verosimilmente, speriamo, prima dell'estate o subito dopo, comunque entro l'anno ...

DECRETO LEGISLATIVO 174/2016

Art. 106 - Sospensione del giudizio

1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a se' o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

2. La sospensione puo' essere altresì disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.

L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.

3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 e' ammesso il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.

DAL 5 AGOSTO CERTIFICATI DI MATERNITA' SOLO ON LINE

Con la circolare n.82 del 4 maggio 2017 l'Inps informa che dal 5 agosto i certificati di gravidanza o di interruzione di gravidanza potranno essere inviati all'Inps solo on line da un medico del SSN o con esso convenzionato che dovrà dare all'interessata il codice identificativo (ed eventuale copia cartacea) col quale la donna potrà controllare l'esattezza del proprio certificato accedendo al sito Inps col codice personale Pin. Anche al datore di lavoro sarà consentito l'accesso telematico.

In caso di errore il medico certificatore potrà, sempre on line, annullare o rettificare il certificato entro la mezzanotte del giorno seguente la trasmissione. Decorso tale termine dovrà invece presentare richiesta alla sede territoriale Inps competente.

Sino al 5 agosto sarà ammessa ancora, in via transitoria, la certificazione cartacea.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.82 del 4.05.2017 (documento 083)